

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
- SEZIONE LAVORO -

RICORSO

Per:

Prof. Amedeo Calbi, nato a Roma il 03-01-1962, CF. CLBMDA62A03H501C, residente in Via A. Toscani 59, rappresentato e difeso, giusta delega in calce al presente atto, dagli avv.ti Liliana Zuccardi Merli, CF. ZCCLLN31B55D969F, pec. lilianazuccardimerli@ordineavvocatiroma.org e Walter Cillaroto, CF. CLLWTR75R29H501Q, pec. studiocillaroto@pec.it presso i quali elegge domicilio in Roma - Via Antonio Toscani 59

Contro:

Dott. Giuseppe Minichello Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio Ambito Territoriale per la Provincia di Roma, Ufficio X'- Unità Operativa III, via Pianciani 32 Roma - 00185

Ministero della Pubblica Istruzione in persona del legale rappresentante p.t. domiciliato ex-lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato via dei Portoghesi 12 Roma - 00153

FATTO

Il ricorrente è iscritto nelle Graduatorie Provinciali ad Esaurimento (ex permanenti) per la scuola secondaria di I e II grado della provincia di Roma per le classi di concorso A043-A050.

In data 1-6-2011, il ricorrente presentava in tempo utile domanda di aggiornamento della suddetta Graduatoria ad Esaurimento della provincia di Roma.

In data 13-7-2011 veniva pubblicata la Graduatoria Provvisoria dalla quale emergeva che, relativamente ai servizi prestati nell'anno scolastico 2010/11, gli erano stati attribuiti soltanto 10 punti, anziché 12 come previsto dalla tabella di valutazione.

In data 18-7-2011, il Calbi presentava reclamo avverso la Graduatoria Provvisoria, lamentando la erronea valutazione del punteggio attribuito.

In data 21-7 e 25-7-2011, si recava presso l'Ufficio Scolastico Regionale di Roma in via Pianciani 32 alla stanza 620, 6° piano, allo scopo di conferire con il responsabile dell'ufficio che gestiva la valutazione della domanda, e per esporre le proprie argomentazioni in merito al reclamo, affinché l'errore potesse essere rimosso prima della pubblicazione della Graduatoria definitiva.

Il ricorrente rappresentava che nel corso dell'a.s. 2010/11 aveva prestato sette servizi, di cui 6(sei) superiori a giorni 16, in scuole diverse, relativi ad incarichi attribuiti con contratti diversi, e che per ognuno di tali servizi, indicati nella domanda, aveva diritto all'attribuzione di 2 punti, per un totale di 12 punti.

Tuttavia, la responsabile dell'ufficio che aveva gestito la valutazione della domanda non volle sentire ragioni e illustrò il modo del tutto soggettivo, in cui i servizi prestati erano stati valutati, ed il calcolo artificioso ed illegittimo secondo il quale erano stati attribuiti 10 punti invece dei 12 spettanti.

In data 25-7-2011, il ricorrente inoltrava una lettera raccomandata a/r con richiesta di chiarimenti all'indirizzo del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per la provincia di Roma, dott. Minichiello, chiedendo peraltro di conoscere ai sensi della L.241/90 le generalità della persona con la quale aveva parlato, e chiedendo che il punteggio relativo ai servizi prestati nell'a.s.2010/11 venisse valutato "conformemente ai criteri prescritti dalla Tabella di

Valutazione dei titoli annessa al D.M. n°27 del 15/3/2007”; la quale tabella, relativamente ai “servizi di insegnamento”, ai fini dell’attribuzione del punteggio, riporta il seguente testo: “per il servizio di insegnamento prestato nella scuola dell’infanzia o primaria o negli istituti di istruzione secondaria o artistica statali ovvero nelle scuole paritarie, sono attribuiti, per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni punti 2, fino ad un massimo, per ciascun anno scolastico, di punti 12”.

Rilevava il ricorrente che, pertanto, avendo egli nell’a.s. 2010/2011 prestato n°6(sei) servizi, tutti di durata superiore a 16 giorni, ed in scuole diverse, aveva diritto al riconoscimento del relativo punteggio per un totale di punti 12, e non di 10, come valutato in via provvisoria.

E Tuttavia, in data 5-9-2011 il Dirigente, dott. Minichiello, a mezzo r/r (prot n°19099-uscita-MPI A00USPRM Registro Ufficiale), ricevuta il 9-9-2011, rispondeva alla richiesta di chiarimenti, e senza fornire riscontro in merito alla richiesta relativa alle generalità dell’addetta, attestava che i titoli e i servizi dichiarati nella domanda di aggiornamento per il triennio 2011/14, erano “stati valutati da questo Ufficio secondo la Tabella allegata al D.M. n°44 del 12-5-11, la quale prevede che il servizio complessivamente prestato in ciascun anno scolastico si valuta per un massimo di 6 mesi equivalenti a 12 punti. In particolare ciascun mese(30 gg) va valutato con punti 2 e l’eventuale rimanenza di giorni 16 va valutata nella stessa misura”.

Il Dirigente attestava altresì che, nella fattispecie in esame, avendo il ricorrente “dichiarato nella domanda in esame di aver prestato servizio nell’a.s. 2010/11 per complessivi gg. 154” (la quale affermazione appare palesemente inesatta), “alla luce di quanto specificato (sic!), determinano un punteggio di p. 10,00 (150 gg equivalenti a mesi 5 + 4 gg)”, e concludeva che, pertanto, “per quanto sopra specificato, questo Ufficio ritiene che non debba procedere ad alcuna rettifica del punteggio attribuito per il triennio 2011/14”.

In data 27-9-2011 il ricorrente inviava all’Ufficio Scolastico Regionale, un’ulteriore r/r con la quale contestava quanto affermato dal dott. Minichiello, e sottolineava che il citato D.M. n°44 del 12/5/11, contrariamente a quanto attestato dal Dirigente stesso, non conteneva in allegato alcuna Tabella di Valutazione, rilevando inoltre che, in merito alla valutazione dei servizi, il citato D.M. n°44, richiama espressamente la “Tabella di Valutazione dei Titoli” allegata al D.M. n°27 del 15/3/07, di cui è stato riportato integralmente il testo.

DIRITTO

Poiché nel definire i criteri da applicare nella valutazione dei servizi prestati, per quanto riguarda l’attribuzione dei relativi punteggi, la Tabella di Valutazione dei titoli annessa al D.M. n°27 del 15/3/2007 prescrive, inequivocabilmente e con parole molto chiare che non lasciano spazio ad alcuna possibile interpretazione distorsiva, che: “per il servizio di insegnamento prestato nella scuola dell’infanzia o primaria o negli istituti di istruzione secondaria o artistica statali ovvero nelle scuole paritarie, sono attribuiti, per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni punti 2, fino ad un massimo, per ciascun anno scolastico, di punti 12”;

Inoltre, poiché in nessun luogo del suddetto D.M. 27/07, né del D.M. 44/11 citato dal dirigente dell’U.S.R., è fatto alcun riferimento al calcolo cumulativo dei giorni di servizio prestato, ma al contrario, poiché il detto decreto, come unità minima per il diritto all’attribuzione di 2 punti, individua “ogni mese o frazione di almeno 16 giorni”, appare pacifico come l’affermazione del Dirigente dott. Minichello (“il servizio complessivamente prestato in ciascun anno scolastico si valuta per un massimo di 6 mesi equivalenti a 12 punti. In particolare ciascun mese(30 gg) va valutato con punti 2 e l’eventuale rimanenza di giorni 16 va valutata nella stessa misura”) risulti artificiosa e priva di ogni fondamento. Conseguendo da

ciò, che l'attribuzione di soli 10 punti, per i servizi prestati nell'a.s.2010/11, in numero di 6 (sei), relativi ad incarichi attribuiti con contratti diversi, e tutti di durata superiore a 16 giorni, è illegittima e arbitraria, ed emergendo con tutta evidenza che il ricorrente aveva diritto a vedersi riconoscere il punteggio di punti 12. Pertanto

CHIEDE:

che il Tribunale di Roma, previa fissazione dell'udienza di comparizione, con termine per la notifica alla controparte che dovrà costituirsi in giudizio entro 10 giorni prima dell'udienza fissata ex art. 166 c.p.c, con avvertenza che in difetto incorrerà nelle decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia il Tribunale adito

1)ordinare che la Graduatoria de qua venga rettificata, sulla base dei criteri suddetti, e che al ricorrente Calbi Amedeo, per i servizi prestati nell'anno scolastico 2010/2011, vengano attribuiti 12 punti;

2)poiché la mancata attribuzione di 2 punti è risultata pregiudizievole per il ricorrente avendo comportato la retrocessione di 7 posizioni in graduatoria, da posto 191 a posto 198, con notevole danno in termini di possibilità di ottenere incarichi di supplenza, chiede che venga riconosciuto un indennizzo economico forfetariamente calcolato in €. 1000 per ogni posizione perduta o secondo equità. Con tutte le conseguenze di legge in ordine alle spese. *si dichiara*
Allega i seguenti documenti: *che il valore della controversia è di € 7000,00*

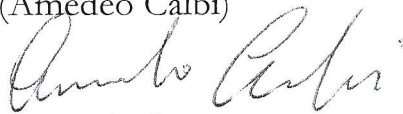
- 1)Copia della domanda presentata in data 1-6-2011
- 2)Copia del reclamo proposto in data 18-7-2011
- 3)Copia della raccomandata del 25-7-2011
- 4)Ricevute di spedizione e ricevimento
- 5)Copia della raccomandata del 26-9-2011
- 6)Ricevute di spedizione e ricevimento
- 7)Copia della risposta del dott. Minichello del 9-9-2011
- 8)Tabella di valutazione dei titoli allegata al D.M. n°27/07

Delego a rappresentarmi e difendermi gli avv.ti Liliana Zuccardi Merli, c.f. ZCCLLN31B55D969F, pec. lilianazuccardimerli@ordineavvocatiroma.org e Walter Cillaroto, cf. CLLWTR75R29H501Q, pec. studiocillaroto@pec.it, eleggendo presso di Loro domicilio in Roma, Via Antonio Toscani,59 (00152), conferendo Loro ogni facoltà di legge.

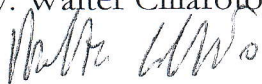
Autorizzo i predetti al trattamento dei miei dati personali.

Roma, 21.06.2012

(Amedeo Calbi)


vera la firma

(avv. Walter Cillaroto)



(avv. Liliana Zuccardi Merli)

